Firmato digitalmente da
DANILO GIRACELLO
CN = GIRACELLO DANILO
O = non presente
C = IT

AVV. MAURIZIO ALFERI – AVV. DANILO GIRACELLO
PATROCINANTI IN CASSAZIONE
VIA SACRAMENTO, 53 - 92020 – SAN GIOVANNI GEMINI (AG) - TEL./FAX 0922.902426

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA
SEZIONE PALERMO

RICORSO

della **Associazione Interpoderale *"Strada Interpoderale Intanalepre – Quarto di Rosa"***, p. I.V.A. e Cod. fisc. 92065670850, con sede legale in Mussomeli (Cl), C.da Polizzello - in persona del legale rappresentante *pro tempore* Signor Francesco Caruso, nato a Mussomeli (Cl) il 03.12.1966 e residente a Mussomeli (Cl) in Via Sorce G. Frangiamore n. 576, cod. fisc. CRSFNC66T03F830B, il quale agisce in proprio e nella sopra spiegata qualità – rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Maurizio Alferi (LFRMRZ73P10H914V – p.e.c.: mauriziоalferi@avvocatiagrigento.it - fax: 0922.902426) e Danilo Giracello (GRCDNL72B22H914F – p.e.c.: avv.danilogiracello@pec.it - fax: 0922.902426) ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Palermo, Via Enrico Fermi n.58, giusta procura in calce al presente ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

l'**Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea**, in persona dell'Assessore l.r. *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui è domiciliato in Palermo Via De Gasperi n. 81;

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DEL

COMUNE DI CALTAVUTURO, in persona del Sindaco Legale Rappresentante, con sede legale Via Giovanni Falcone 41, 90022 Caltavuturo;

COMUNE DI PETRALIA SOPRANA, in persona del Sindaco Legale Rappresentante, con sede legale Piazza del Popolo ~ 90026 Petralia Soprana;

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del **D.D.G. dell'Assessorato regionale siciliano dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterrane, Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, n. 584 del 31.05.2018**, pubblicato ex art. 2 sul sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 al link http://www.psrsicilia.it/2014-2020 in

data 07.06.2018, di annullamento del precedente D.D.G. n. 195/2018 e di approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, inerenti al bando pubblico sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020 "*Sostegno a investimenti dell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali*" (doc. 1) con la relativa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante dello stesso, con il quale è stata disposta la non ammissione del progetto della Associazione ricorrente, presentato con domanda di sostegno n. 54250230205, con la motivazione "*NON ricevibile per mancata sottoscrizione della domanda*";

- nonché, ove occorra e per quanto di ragione, del D.D.G. n. 1197 del 6 ottobre 2017 con allegata la graduatoria provvisoria dei progetti ritenuti ammissibili e di quelli ritenuti non ammissibili;

- della nota n. prot. 9098 del 28/09/17 UST Caltanissetta;

- della nota n. prot. 3178 del 13/04/18 UST Caltanissetta;

- ove occorra, del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 1030 del 31/08/2016 e del D.D.G. n. 1438 del 31/10/2016, con cui sono state approvate e successivamente modificate le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.3.1 "*Sostegno a investimenti dell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali*";

- ove occorra, del Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento dell'Agricoltura n. 2163 del 30/03/2016, con cui sono state approvate le Disposizioni attuative e procedurali per le Misure di Sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali – Parte generale;

- ove occorra, del Bando della sottomisura 4.3 PSR 2014-2020 Sicilia "*Sostegno a investimenti dell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura –Azione 1 - viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali*";

- nonché di qualsiasi ulteriore e diverso atto e/o provvedimento amministrativo connesso e consequenziale.

CON IL CONSEGUENTE INSERIMENTO

- della ricorrente nell'elenco definitivo delle istanze ricevibili a valere sulla sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020 "*Sostegno a investimenti dell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali*".

E PER LA CONDANNA

dell'Assessorato resistente al risarcimento dei danni subiti.

FATTO

[1.] Con Bando pubblico del 15.1.2016, pubblicato in G.U.R.S. n. 51 del 25.11.2016, l'Assessorato regionale siciliano dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, ha definito le modalità e le procedure connesse all'attuazione della sottomisura 4.3 azione 1 del PSR Sicilia 2014-2020 "*Sostegno a investimenti dell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura – viabilità interaziendale e strade rurali per l'accesso ai terreni agricoli e forestali*".

[2.] L'Associazione Interpoderale "*Strada Interpoderale Intanalepre – Quarto di Rosa*", costituita il 27 aprile 2016, da titolari di aziende agricole e proprietari di terreni agricoli, ha presentato domanda n. 54250230205 al fine di ottenere un finanziamento, a valere sulla sottomisura 4.3, azione 1 del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Sicilia, per la realizzazione dei "*Lavori di costruzione e riattamento di una strada interpoderale nelle località Intanalepre e Quarto di Rosa*" nel comune di Mussomeli;

[3.] In particolare, la ricorrente, secondo le disposizioni di cui al bando, in data 20 febbraio 2017 ha inviato telematicamente la domanda per il tramite del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola EUROCAA (debitamente incaricato e delegato).

[4.] Successivamente, il 06 marzo 2017, l'Associazione ha depositato il plico cartaceo come previsto dalla *lex specialis*.

In tale occasione, veniva depositata l'intera (voluminosa) documentazione prescritta dalle Disposizioni Attuative e dal Bando, fra elaborati progettuali e dichiarazioni amministrative, tutti debitamente firmati dal legale rappresentante

dell'Associazione unitamente alla nota di trasmissione – pure sottoscritta – della medesima domanda, che tuttavia per una mera svista non è stata sottoscritta.

[5.] In data 05 settembre 2017, in un'ottica di leale collaborazione e di spontaneo adempimento, il Signor Caruso in qualità di Presidente della Associazione ha provveduto a trasmettere anche tale documento sottoscritto.

[6.] Con il D.D.G. n. 584/2018 oggi impugnato, l'Assessorato regionale siciliano dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, ha ritenuto non ricevibile la domanda della ricorrente, in tal modo escludendola dalla graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, proprio sulla base della circostanza descritta, che risulta altresì l'unica censura determinante il rigetto.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli per i seguenti motivi di

DIRITTO

§.1. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, 7 E SS DELLA L. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

ECCESSO E SVIAMENTO DI POTERE – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL BANDO E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE– ECCESSO DI POTERE PER ERRATA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ECCESSO DI POTERE SOTTO MOLTEPLICI PROFILI SINTOMATICI: DIFETTO DI ISTRUTTORIA - IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI CAUSE DI ESCLUSIONE, DI SOCCORSO ISTRUTTORIO E DI PAR CONDICIO - INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 4.3 "*SOSTEGNO A INVESTIMENTI DELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA – VIABILITÀ INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTALI*" - VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 4.3 INERENTI GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E PRODUZIONE DOCUMENTALE; - VIOLAZIONE DEL

PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.;

Come detto, il rigetto della domanda risulta determinato dalla mancanza di sottoscrizione della domanda, ritenuta insanabile e pertanto ostativa alla ammissibilità della richiesta di finanziamento.

La previsione del bando e della normativa di attuazione è la seguente: l'art. 4 del bando prevede che "*le domande di partecipazione al bando, potranno essere caricate sul SIAN a partire dal 01.12.2016 e sino al 20.02.2017; dopo il rilascio delle stesse le domande dovranno essere presentate in forma cartacea secondo quanto previsto al paragrafo 14 'Disposizioni attuative specifiche della Misura/sottomisura 4.3.1'. I progetti dovranno essere completi della documentazione prevista al paragrafo 14.1 delle Disposizioni attuative parte specifica Misura 4.3 azione 1. PSR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n. 1030 del 31.08.2016 e modificate con D.D.G. 1438 del 31.10.2016. I progetti inviati oltre i termini indicati nel presente bando saranno ritenuti non ricevibili e, pertanto, non soggetti ad ulteriori attività istruttorie*".

La disposizione richiamata, per quanto qui interessa, prescrive che "*La presentazione della domanda di sostegno in forma telematica, deve avvenire entro i termini stabiliti dal bando, pena l'inammissibilità della stessa.*

La suddetta istanza dovrà essere presentata con le modalità indicate nelle 'DISPOSIZIONI ATTUATIVE E PROCEDURALI PER LE MISURE DI SVILUPPO RURALE NON CONNESSE ALLA SUPERFICIE O AGLI ANIMALI DEL PSR SICILIA 2014/2020'.

La domanda di sostegno cartacea, che è costituita dalla stampa della domanda rilasciata dal portale SIAN, sottoscritta dal soggetto richiedente o dal legale rappresentante, deve essere presentata in duplice copia entro 15 giorni dal rilascio, presso gli Uffici Servizi per il Territorio del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale (UST) competenti per territorio, completa di tutta la documentazione richiesta, pena l'inammissibilità della stessa".

Infine, le Disposizioni attuative e procedurali a loro volta richiamate prescrivono che "*dovrà essere presentata, una domanda di sostegno utilizzando il modello predisposto dall'amministrazione di concerto con l'Organismo Pagatore e reso disponibile tramite il Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e/o sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente ad accedere ai regimi di aiuto attivati con le*

misure del PSR. Il modello di domanda dovrà essere corredato della modulistica integrativa, degli allegati tecnici specificati nei bandi pubblici attuativi delle singole Misure del PSR e della scheda di validazione del fascicolo aggiornata all'ultima validazione.

La domanda potrà essere presentata esclusivamente tramite il portale SIAN e solamente dalle aziende che hanno correttamente costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale".

Come si vede, per quanto riguarda la sottoscrizione, non vi è anzitutto una specifica sanzione di inammissibilità della domanda: là dove questa è espressa, il riferimento è alla fattispecie complessa di invio nel termine di 15 giorni della domanda in cartaceo completa di tutta la documentazione, con una maggiore attenzione sull'aspetto della tempistica e su quello della documentazione.

In secondo luogo, l'analisi della normativa evidenzia, relativamente alla questione della sottoscrizione, l'esigenza di acquisire certezza della paternità e della volontà del richiedente.

Al proposito, la Giurisprudenza pacificamente ritiene che "*nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara*" (da ultimo Consiglio di Stato n. 1687/2016).

Appare, anzitutto, immediatamente evidente che la fattispecie concreta differisce notevolmente dal caso della semplice e totale assenza di sottoscrizione.

Come già esposto, infatti, l'esponente in un primo momento, come previsto dall'art. 4 del bando e dal paragrafo 14 delle disposizioni attuative specifiche della sottomisura 4.3.1, ha caricato la domanda – per il tramite del Centro Autorizzato di Assistenza Agricola EUROCAA, debitamente incaricato e delegato, nei termini previsti, presso l'Assessorato resistente.

Successivamente, l'Associazione ha inviato, ancora nel termine previsto dalla *lex specialis*, la copia della domanda insieme a tutti gli allegati.

In occasione di tale seconda trasmissione, sono stati sottoscritti la lettera di accompagnamento e tutti i documenti allegati. Specificamente il legale rappresentante ha sottoscritto ben 40 (!!) note di trasmissione, tra le quali quella relativa alla autorizzazione comunale, allo statuto ed all'atto costitutivo nonché a

tutti gli elaborati tecnici, alle fotografie e alle delibere dell'Associazione. Tali note sono, come detto, tutte sottoscritte dal Progettista (Ing. Lo Franco), dal Collaboratore (Geom. Mingoia) e dal Legale rappresentante (Il Presidente Francesco Caruso) il quale ha apposto la propria firma sul timbro dell'Associazione.

Per mera disattenzione, invece, non è stata firmata la copia della domanda.

Quest'ultima tuttavia è stata depositata in unico plico insieme alla citata documentazione sottoscritta.

Una volta effettuata la spedizione, infine, resosi conto del disguido, l'esponente ha provveduto ad inviare anche la copia della domanda firmata.

Alla luce di tali elementi, il requisito della dimostrazione della paternità della domanda e del collegamento necessario di questa al soggetto proponente risulta pertanto pacificamente integrato.

§.2. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 LETT. B) DELLA L. 241/1990- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL *FAVOR PARTECIPATIONIS* - ECCESSO DI POTERE PER MANCATO RICORSO AL C.D. RICORSO ISTRUTTORIO.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'esponente ha altresì provveduto spontaneamente a inviare anche l'unico documento privo di sottoscrizione, in tal modo confermando una volta di più la paternità della domanda nonché la volontà e l'interesse rispetto alla misura economica richiesta.

Nel caso di specie il provvedimento impugnato risulterebbe in ogni caso illegittimo in quanto l'Amministrazione regionale, ritenuta doverosa la sottoscrizione anche del modulo di domanda, ed essenziale tale adempimento, avrebbe dovuto comunque ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 l. n. 241/1990.

Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa "*Con riferimento all'ambito di applicazione del c.d. «soccorso istruttorio» ai casi di «errori materiali» commessi dal concorrente in sede di partecipazione ad una gara pubblica, ai fini dell'applicazione di detto strumento è necessario che tale errore si sostanzi in una divergenza del tutto fortuita tra il giudizio e la sua espressione letterale, divergenza causata da una mera svista o da una disattenzione nella redazione dell'atto e che, come tale, può essere percepito o rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della*

volontà e il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza" (Così T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. I, 03/08/2017, n. 576).

Il requisito della mancanza di sottoscrizione rientra certamente tra le ipotesi per le quali è ammessa l'integrazione documentale.

Si veda T.A.R. Campania Salerno n. 1031/2017, riguardante il caso in cui l'aggiudicataria di una gara d'appalto non aveva sottoscritto la domanda di partecipazione unitamente alle dichiarazioni in essa contenute, (citando le precedenti pronunce n. 194/2017 e n. 106/2017), secondo cui "*la nuova disciplina ha il pregio di specificare, in maniera certa, cosa debba intendersi per irregolarità insanabili, definendole, appunto, come carenze concernenti l'offerta tecnica ed economica e, più genericamente, come carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa; sicché può fondatamente ritenersi che la nuova disciplina abbia esteso il novero delle fattispecie "regolarizzabili", nell'intento di privilegiare gli aspetti sostanziali, rispetto agli adempimenti di natura formale, e tanto all'evidente scopo d'ampliare e favorire la partecipazione alle gare ad evidenza pubblica*", e "*secondo il tenore letterale della norma dedicata al soccorso istruttorio, l'esclusione dall'ampio perimetro della sanabilità si deve non al semplice difetto di sottoscrizione, bensì alla impossibilità di individuare il soggetto responsabile della dichiarazione*", e ancora "*non impedendo di risalire al contenuto o alla paternità del documento, non v'è ragione per non consentire l'accesso della concorrente all'istituto in esame (...) alcuna violazione della par condicio tra i concorrenti è, in concreto, ravvisabile (anzi, al contrario, la parità di trattamento tra i partecipanti alla pubblica selezione finirebbe con l'essere compromessa, nella specie, proprio ove non s'ammettesse il ricorso al soccorso istruttorio, relativamente alla posizione della controinteressata)*".

Si vedano anche la determinazione ANAC n. 1 del 2015, resa nella vigenza del precedente codice degli appalti, e le Deliberazioni ANAC nn. 432 e 1179 del 2017, chiarissima:

"*La questione oggetto dell'istanza di parere riguarda la possibilità di sanare la carenza della sottoscrizione dell'offerta tecnica. Sull'argomento, l'Autorità ha evidenziato (Parere n. 24 del 5/08/2014; Delibera n. 953 del 7 settembre 2016; Parere di precontenzioso n. 10 del 4 febbraio 2015) la giurisprudenza secondo cui "nelle gare pubbliche la funzione della sottoscrizione della documentazione e dell'offerta è quella di renderla riferibile al presentatore dell'offerta vincolandolo all'impegno assunto, con la conseguenza che laddove*

tale finalità risulta in concreto conseguita, con salvaguardia del sotteso interesse dell'Amministrazione, non vi è spazio per interpretazioni puramente formali delle prescrizioni di gara" (Consiglio di Stato Sez. V 3 maggio 2016 n. 1687). La Determinazione n. 1 dell'8 gennaio 2015, nella vigenza del precedente codice degli appalti, considerava quindi la sottoscrizione un elemento essenziale, e tuttavia sanabile, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente in modo da assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l'affidabilità dell'offerta stessa (V. anche Parere n. 161 del 23 settembre 2015); è possibile affermare quindi che, ferma restando la riconducibilità dell'offerta al concorrente (che escluda l'incertezza assoluta sulla provenienza), anche ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016, in applicazione del principio del soccorso istruttorio, è sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità, ivi incluso l'elemento della sottoscrizione" (Delibera n. 432 del 27 aprile 2017). Nel caso di specie, emerge dall'esposizione dei fatti che l'offerta del concorrente RI.CA. S.r.l. perveniva in idoneo plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, e che all'interno del plico erano presenti tre buste, anch'esse sigillate e controfirmate sui lembi, contenenti la documentazione e le offerte, fra le quali solamente l'offerta della busta B risultava priva di sottoscrizione. Sembra quindi di poter affermare che l'offerta fosse facilmente riconducibile al medesimo concorrente, essendo posta, unitamente alle altre due buste A e C, nel medesimo plico, idoneamente sigillato".

Come si vede, la fattispecie in esame consente senza ombra alcuna di dubbio di assicurare alla Amministrazione la provenienza, la serietà e l'affidabilità della domanda, con la conseguenza che, delle due l'una, o doveva ammettersi la domanda per la sua originaria completezza ovvero per la sua successiva integrazione spontanea, ovvero doveva disporsi il soccorso istruttorio come per legge.

L'istituto giuridico citato e le categorie concettuali elaborate riguardo ad esso, rappresentano uno strumento che oltre ad essere specificamente previsto in materia di appalti, è altresì contemplato dalla normativa generale in materia di procedimento amministrativo, con la possibilità di rettifica e integrazione o di ordine di produzione documentale in ossequio ai suoi generali e preminenti principi: sul punto la Giurisprudenza è ancora pacifica: si veda Consiglio di Stato n. 4037/2015; T.A.R. Sardegna n. 483/2016 e n. 1088/2015.

§.3. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 OCTIES DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA STRUMENTALITÀ DELLE FORME, DEL PRINCIPIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO, DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ - ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ.

L'amministrazione regionale ha disposto la sanzione dell'esclusione della domanda di partecipazione per vizi meramente formali e non essenziali per il raggiungimento dello scopo al quale era preposto l'adempimento omesso.

Peraltro, le medesime Disposizioni attuative hanno previsto in molteplici occasioni requisiti richiesti a pena di irricevibilità e/o inammissibilità, mentre tale irricevibilità e/o inammissibilità non è invece prevista per la mancanza di sottoscrizione.

La ricorrente ha seguito fedelmente le indicazioni delle disposizioni attuative ed ha prodotto la documentazione richiesta e classificata come essenziale pena l'irricevibilità della domanda, come esplicitamente ed inequivocabilmente indicata nelle Disposizioni attuative. D'altronde, la ricorrente ha prodotto la sottoscrizione già prima della pubblicazione degli elenchi provvisori, sanando in tal modo il presunto inadempimento.

§.4. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 - VERSIONE 1.5 - APPROVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON DECISIONE COMUNITARIA C(2015) 8403 DEL 24/11/2015 E ADOTTATO DALLA GIUNTA REGIONALE DI GOVERNO CON DELIBERA N. 18 DEL 26.01.2016 E RELATIVI ALLEGATI; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 - VERSIONE 2.1 - APPROVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON DECISIONE COMUNITARIA C(2016) 8969 DEL 20/12/2016 E RELATIVI ALLEGATI;

ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 4.3 AZIONE 1 DEL PSR SICILIA 2014-2020 "*SOSTEGNO A INVESTIMENTI DELL'INFRASTRUTTURA NECESSARIA ALLO SVILUPPO, ALL'AMMODERNAMENTO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA – VIABILITÀ INTERAZIENDALE E STRADE RURALI PER L'ACCESSO AI TERRENI AGRICOLI E FORESTA*" E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 4.3, NELLA PARTE IN CUI PRESCRIVONO GLI ADEMPIMENTI PER LA COMUNICAZIONE DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO, NELLA MISURA IN CUI LA PRESCRIZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA DOMANDA DEBBA ESSERE INTERPRETATA A PENA DI INAMMISSIBILITÀ DELLA DOMANDA. - VIOLAZIONE DEL PSR 2014-2020 SICILIA IN PARTICOLARE DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA SOTTOMISURA 4.3. -

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PARTECIPAZIONE - FAVOR PARTECIPATIONIS.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, PER CONTRADDITTORIETÀ E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA NONCHÉ PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL'ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE.

Come già narrato l'Assessorato resistente ha ritenuto l'istanza di finanziamento ""*NON ricevibile per mancata sottoscrizione della domanda*".

Nelle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.3 (e nel successivo bando), tale obbligo non è stato previsto a pena di esclusione o di inammissibilità.

Il principio del *favor partecipationis*, operante anche nelle procedure selettive diverse da quelle di affidamento di contratti pubblici, impone di interpretare le clausole del bando in modo da consentire la più ampia adesione alla procedura da parte degli operatori.

Nel caso di specie, l'inammissibilità della domanda a causa della mancanza della sottoscrizione, a fronte di una istanza completa di tutti gli elementi giuridici, tecnici ed economici richiesti dal PSR 2014-2020 e malgrado l'intero fascicolo trasmesso alla PA contenga una nota di trasmissione debitamente sottoscritta ben 40 allegati tutti firmati dal Presidente, sarebbe fin troppo irragionevole e penalizzante.

Peraltro, neanche il PSR 2014-2020 Sicilia contempla i vizi formali tra le fattispecie di esclusione dalla procedura di assegnazione dei benefici di cui è causa.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il pregiudizio patito dall'Associazione ricorrente, riservandosi di meglio specificarlo e quantificarlo in corso di causa, può essere quantificato in relazione alla perdita del diritto del finanziamento ove nel frattempo i fondi stanziati per la sottomisura 4.3 Azione 1 del PSR 2014-2020 dovessero essere altrimenti impegnati e la ricorrente non potesse più usufruirne.

RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI

Con il presente atto si fa espressa riserva di motivi aggiunti con riferimento ai provvedimenti impugnati, nonché a quanto sarà dedotto, argomentato e prodotto dall'Ente convenuto.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Dalle considerazioni sopra svolte emerge con estrema chiarezza sia la fondatezza della domanda di annullamento, sia il grave pregiudizio che può derivare in capo alla ricorrente dalla esecuzione del provvedimento nelle more del giudizio.

É infatti del tutto evidente che il consolidarsi della graduatoria impugnata determinerebbe la perdita definitiva del bene giuridico per cui è causa, con conseguente utilità del giudizio unicamente sul piano risarcitorio, che tuttavia con ogni evidenza non potrebbe pienamente riparare – anche dal punto di vista dei tempi – l'esecuzione della strada in progetto.

Risulta pertanto necessario procedere in via cautelare alla sospensione della esecutività del provvedimento amministrativo, al fine di scongiurare ogni pregiudizio irreparabile e la stessa inutilità sostanziale del presente procedimento.

In ogni caso, giusta la manifesta fondatezza del ricorso, si chiede espressamente che il TAR adito decida la questione con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art. 60 d. lgs. 104/2010.

P.Q.M.

VOGLIA CODESTO ILL.MO T.A.R.

- preliminarmente accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

- nel merito, anche con sentenza succintamente motivata, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con l'ammissione della domanda della Associazione ricorrente e l'inserimento in graduatoria;

- In subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento in favore dell'odierna ricorrente del danno per equivalente.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

I sottoscritti difensori dichiarano che il presente procedimento ha valore pari ad € 725.316,39, e che il contributo unificato ammonta ad € 650,00.

San Giovanni Gemini, 24 luglio 2018

Avv. Danilo Giracello Avv. Maurizio Alferi